ALLEGATO B DGR nr. 1879 del 25 novembre 2016

BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E L'UNIVERSITA' DI CA' FOSCARI DI VENEZIA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO VENETO, LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA

L'anno ..., il giorno ..., nella sede della Regione Veneto sita in Venezia, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, sono presenti i signori:

- ..., nato a ..., domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279, ai sensi della deliberazione dalla Giunta regionale n. ... del ...;
- ..., nato a ... per l'Università Ca' Foscari il quale interviene al presente atto non per sé ma nella sua qualità di, domiciliato ai fini della presente convenzione in Venezia Dorsoduro 1687 in Venezia, codice fiscale ...;

PREMESSO

- Che il 7 aprile 2010 veniva sottoscritta con l'Università Ca' Foscari Facoltà di Lettere e Filosofia una convenzione triennale per la realizzazione di iniziative di collaborazione per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia;
- Che detta convenzione è stata rinnovata il 27 dicembre 2013 con un nuovo accordo di durata triennale, che si è progressivamente consolidato grazie a una fattiva collaborazione tra le parti e una sempre più ampia adesione di archivisti e bibliotecari;
- Che nel corso di questo lavoro comune è emersa l'esigenza di rafforzare ed estendere la collaborazione anche ad altre iniziative di valorizzazione dei beni culturali oggetto d'iniziative regionali e che costituiscono materia di insegnamento presso l'Università;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione.

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto (di seguito denominata "Ragione") e l'Università Cà Foscari (di seguito denominata "Università") per la di realizzazione sia di attività di formazione ed aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia sia di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto.

Art. 2. Formazione e aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia

Per la realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia di archivistica e biblioteconomia l'Università si impegna:

- a) a consentire l'accesso a titolo gratuito a corsi singoli della Laurea magistrale in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico ai bibliotecari e archivisti operanti nelle biblioteche e archivi veneti per un numero di partecipanti non superiore a 10 unità per ciascun corso. Le richieste di iscrizione saranno accolte previo nulla osta della Regione;
- a collaborare con la Regione nell'individuazione di specifiche tematiche di ricerca inerenti gli archivi, le biblioteche di competenza regionale o le strutture regionali di riferimento in materia e a seguirne, anche congiuntamente, la realizzazione;
- c) a favorire lo scambio di informazioni ed esperienze con gli operatori degli archivi e delle biblioteche di competenza regionale del territorio, integrando eventualmente la propria attività formativa con la presenza di questi ultimi e/o con visite di studio nelle biblioteche e negli archivi;
- d) a vagliare eventuali proposte didattiche suggerite dalla Regione, adoperandosi, se compatibile con le proprie finalità, a calibrare l'offerta formativa accademica tenendo anche conto di tali esigenze e in modo da favorire l'orientamento del corso di laurea in ragione delle necessità di valorizzazione del patrimonio librario e/o dello sviluppo dei servizi bibliotecari e archivistici del Veneto;
- e) a riconoscere ai propri studenti iscritti al Corso di laurea in Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliotecario, ai fini del curriculum universitario, la formazione regionale nella misura di n. 1 credito formativo





(CFU) per ogni 25 ore di attività formativa regionale. Le attività formative regionali che daranno diritto ai crediti formativi saranno individuate dai competenti organi didattici dell'Università;

Ai soli fini della copertura delle spese sostenute dall'Università per l'iniziativa oggetto della Convenzione, la Regione verserà all'Università un contributo la cui entità e modalità di erogazione verranno concordate annualmente tra le parti, unitamente alle attività previste per il periodo di tempo corrispondente, entro i limiti di spesa autorizzati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.

Nell'ambito delle iniziative oggetto del presente articolo la Regione si impegna, tramite le proprie strutture competenti sui beni culturali:

- a) ad aggiornare annualmente l'Università sui fabbisogni formativi dei bibliotecari/archivisti che lavorano nel Veneto:
- a consentire l'accesso agli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici nonché agli archivisti e ai bibliotecari dell'Università alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate in favore dei bibliotecari e degli archivisti di enti locali entro un tetto del 10% dei partecipanti previsti per ciascun corso e comunque nel rispetto della reciprocità;
- c) a rilasciare, per la partecipazione degli studenti universitari ai propri corsi così come sopra definita, un'attestazione finale con specificazione della durata del corso secondo le modalità consuete per i propri corsi regionali in materia;
- d) a proporre all'Università specifiche tematiche di ricerca inerenti gli archivi, le biblioteche di competenza regionale o le strutture regionali preposte in materia e a seguirne, anche congiuntamente, la realizzazione;
- e) a collaborare con l'Università nell'individuazione, in accordo con la competente Soprintendenza, di sedi idonee ad ospitare stage formativi presso biblioteche e archivi del territorio veneto;
- f) a partecipare, su richiesta dell'Università, a iniziative di informazione sull'attività regionale in materia di beni librari, servizi bibliotecari e archivistici, anche integrati negli stessi corsi universitari;
- g) a comunicare all'Università eventuali necessità formative o di aggiornamento nelle materie oggetto del corso di laurea, così da favorire l'orientamento di quest'ultimo in ragione delle necessità di valorizzazione del patrimonio librario o dello sviluppo dei servizi bibliotecari e archivistici del Veneto;

Art. 3. Valorizzazione del patrimonio bibliografico veneto

La Regione e l'Università collaborano anche per la progettazione, realizzazione, promozione di iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale veneto, che potranno essere attivate da successive proposte e atti definitori tra le parti.

La collaborazione privilegerà i beni librari manoscritti e a stampa, di particolare rilevanza storica nella cultura veneta a partire dal Medioevo fino ai nostri giorni.

Detta collaborazione potrà attuarsi mediante le seguenti attività:

- a) censimento e catalogazione del patrimonio librario antico;
- b) realizzazione di repertori bibliografici o tematici ad esso relativi;
- c) sopralluoghi atti a identificare e rilevare importanza e consistenza di raccolte bibliografiche;
- d) eventuale definizione di specifiche metodologie d'intervento nel caso di fondi con proprie peculiarità storicobibliografiche;
- e) elaborazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale veneto o di suoi particolari settori;
- f) raccolta ed elaborazione delle note agli esemplari dei fondi antichi;
- g) attività di formazione e aggiornamento relative alla materia
- h) proseguire di comune accordo con la Regione la collana "Studi di archivistica, bibliografia, paleografia".





Art. 4. Principio di reciprocità

La Regione e l'Università intendono collaborare nei settori e per le attività di interesse comune citati agli articoli precedenti sulla base del principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti dovranno essere indicati nelle comuni attività attuate e nella relativa comunicazione.

Art. 5. Programma annuale

L'università presenterà annualmente un programma per l'attuazione delle attività di cui ai punti precedenti. La Regione concederà per tali attività contributi commisurati all'importo del programma approvato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, o prevedrà altre forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi.

Art. 6. Durata

La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula.

Art. 7. Risoluzione

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte, previa diffida ad adempiere, potrà di diritto risolvere l'atto senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria.

Art. 8. Responsabilità e normativa

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni a esse non imputabili che dovesse subire il personale o i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 9. Controversie

Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 10. Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.





Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



